

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione dell'operazione di aggregazione societaria e di creazione di una holding di servizi della Toscana: approvazione della fusione per incorporazione di Consiag S.p.A., Acqua Toscana S.p.A. e Publiservizi S.p.A. in Alia e di patto parasociale tra soci pubblici; costituzione di una holding pubblica per la gestione delle partecipazioni societarie in MultiUtility ("Toscana Holding") e approvazione del relativo statuto; conferimento del ramo operativo di Alia in una società di nuova costituzione; autorizzazione agli aumenti di capitale finalizzati alla quotazione in borsa di MultiUtility.

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

Il dibattito sull'opportunità e i vantaggi derivanti dalla creazione di un nuovo soggetto industriale capace di aggregare le diverse realtà operanti sul territorio risale almeno al 2019. La debolezza del contesto dei servizi pubblici toscani di fronte a grandi gruppi industriali si evidenziava soprattutto nel contesto dei rifiuti e del servizio idrico, e ha portato le amministrazioni locali alla convinzione che una situazione di immobilismo industriale non avrebbe garantito gli interessi dei territori.

La presente amministrazione, unitamente ad altre importanti amministrazioni della Regione tra cui quelle di Prato, Firenze, Pistoia hanno deciso di intraprendere un progetto comune di sviluppo e di riorganizzazione dei servizi pubblici, volto principalmente alla condivisione di linee strategiche di crescita tali da procurare – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro brand e del loro attuale presidio territoriale – l'attivazione di sinergie commerciali, industriali ed operative tramite un'operazione di aggregazione industriale e societaria.

Pertanto, le società Alia Servizi Ambientali S.p.A. (di seguito, "**Alia**"), Consiag S.p.A. (di seguito, "**Consiag**"), Publiservizi S.p.A. (di seguito, "**Publiservizi**") e Acqua Toscana S.p.A. (di seguito, "**Acqua Toscana**") hanno approvato e depositato in data 29 aprile 2022 un articolato progetto di fusione per la creazione di una *multi utility* di servizi, strutturata sul modello della *holding* pubblica. Il progetto dovrà essere approvato nelle singole assemblee delle società, dopo essere stato autorizzato dai consigli comunali dei soci, ai sensi degli artt. 7 c. 7 lettera a) del TUSP, 7, comma 1 lettera c) e 8 del TUSP. Al fine di poter affrontare con la migliore consapevolezza la complessità dell'operazione, le società Alia, Consiag, Acqua Toscana, Publicacqua S.p.A. (di seguito, "**Publicacqua**") e Publiservizi hanno siglato un protocollo di intesa per avvalersi di professionisti di provata esperienza nei settori giuridici, economici e aziendali (*i.e.*, BonelliErede, Medio-banca S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Boston Consulting Group). I documenti finali a supporto della validità e correttezza del processo sono stati formalmente

trasmessi con PEC ns. prot. 38649 del 13/09/2022 dal legale rappresentante di Alia Spa anche per conto di Acqua Toscana, Consiag, Publiservizi, e insieme al Progetto di Fusione approvato e pubblicato dalle società in data 29 Aprile 2022, vanno a costituire gli allegati da 1 a 18, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Premesso altresì che:

1. i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;
2. l'articolo 112 del D.Lgs. 267/2000 recante “*Servizi pubblici locali*”, prevede che gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
3. gli articoli 142 e 198 e del D.Lgs. 152/2006 prevedono, rispettivamente per il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti, che gli Enti Locali provvedono, per il tramite delle competenti autorità d'ambito, alla organizzazione e alla gestione dei predetti servizi pubblici;
4. il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, nel prosieguo “**TUSP**”) ha riformato in modo significativo il quadro normativo afferente le società a partecipazione pubblica;

Premesso altresì che:

1. il Comune di Bagno a Ripoli è socio, *inter alia*, delle seguenti società:
 - a. Alia Servizi Ambientali S.p.A, (di seguito “**Alia**”), di n. 650.635 azioni per un valore nominale totale di Euro 650.635 corrispondente a circa il 0,69% del relativo capitale sociale;
 - b. Acqua Toscana S.p.A. (di seguito, “Acqua Toscana”), di n. 28.208 azioni per un valore nominale totale di Euro 28.208 corrispondente a circa lo 0,02% del relativo capitale sociale;
2. Alia, con sede legale in Via Baccio da Montelupo, 52, 50142 stradario E308, Firenze, capitale sociale interamente versato pari a Euro94.000.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze con il numero di iscrizione e codice fiscale 04855090488, è una società a integrale partecipazione pubblica e affidataria, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 26, comma 6 della legge regionale toscana n. 61/2007, per l'area di competenza dell'intero ATO Toscana Centro;
3. Acqua Toscana, con sede legale in Piazza Leon Battista Alberti 1/A – 50136 Villa Arrivabene, Firenze (FI), capitale sociale interamente versato pari a

Euro 150.000.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze con il numero di iscrizione e codice fiscale 07107290483, è una *holding* pubblica di partecipazioni in cui la maggioranza dei soci pubblici di Publiacqua ha conferito le partecipazioni detenute in quest'ultima, tra gli altri, allo scopo di superare la forte frammentarietà della compagine azionaria pubblica di Publiacqua anche in vista dell'esigenza condivisa fra soci pubblici di ridefinire i ruoli e gli assetti strategici dei soci (pubblici e privato) di Publiacqua nel contesto dell'operazione *multiutility*;

4. Publiacqua è una società per azioni mista, a maggioranza di capitale sociale pubblico (60%) e partecipata al 40% dal socio industriale Acque Blu Fiorentine S.p.A. (“**ABF**”) selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica ed è il gestore del servizio idrico integrato a seguito di affidamento da parte dell'Autorità Idrica Toscana (AIT), ATO 3 Medio Valdarno a partire dal 1 gennaio 2002 originariamente fino al 31 dicembre 2021;
5. Consiag è una società per azioni, con sede legale in via Ugo Panziera n. 16, 59100 Stradario 03495, Prato (PO), capitale sociale interamente versato pari a Euro 143.581.967,00, iscritta al Registro delle Imprese di Pistoia-Prato con il numero di iscrizione e codice fiscale 00923210488, opera come holding pura di partecipazioni detenute da Comuni delle Province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo nei settori, *inter alia*, gas, telecomunicazioni, energetici, idrici, informatici, servizi pubblici e alle imprese;
6. Publiservizi è una società per azioni, con sede legale in Via Garigliano 1, 50127, Empoli, capitale sociale interamente versato pari a Euro 31.621.353,72, iscritta al Registro delle Imprese di Empoli con il numero di iscrizione e codice fiscale 91002470481, opera come holding pura di partecipazioni detenute da Comuni delle Province di Firenze, Pisa, Pistoia e Siena nel settore idrico, dell'igiene ambientale e del gas naturale;
7. Toscana Energia, con sede legale in Piazza Enrico Mattei 3, 50127, Firenze, capitale sociale interamente versato pari a Euro 146.214.387,00, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze con il numero di iscrizione e codice fiscale 05608890488, opera nel settore della distribuzione del gas naturale in Toscana, come affidataria in concessione, a seguito di procedura ad evidenza pubblica lanciata dal singolo ATEM, nella costruzione e gestione di infrastrutture di tubazioni interrate e fuori terra;
8. nel corso degli ultimi mesi il Comune di Bagno a Ripoli come previsto nei contenuti della programmazione approvati con Delibera di Consiglio n. 123 del 29.11.2021” “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024”, insieme ad altre amministrazioni municipali toscane, ha stabilito di intraprendere un percorso volto alla realizzazione di un progetto aggregativo che consenta la condivisione di linee strategiche di crescita volte – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore nel campo dei servizi pubblici locali, dei loro brand e del loro attuale presidio territoria-

le – all’attivazione di sinergie industriali e operative tramite un’aggregazione industriale e societaria che porti alla costituzione di una *multiutility* (di seguito, l’“**Operazione MultiUtility**”);

9. l’Operazione MultiUtility è attualmente strutturata secondo i seguenti passaggi:

(i) approvazione di modifiche statutarie di Alia;

(ii) conferimento in Alia delle seguenti partecipazioni:

1) le azioni rappresentative del 20,61% del capitale di Toscana Energia S.p.A. (di seguito, “**Toscana Energia**”) detenute dal Comune di Firenze, e

2) le azioni rappresentative del 3,9% del capitale di Publiacqua detenute dal Comune di Pistoia;

con la precisazione che almeno il conferimento della partecipazione di cui al punto 1) che precede sarà effettuato prima del completamento del processo di Fusione, fintanto che Alia sarà ancora controllata dal Comune di Firenze. In ogni caso, per effettuare i suddetti conferimenti, saranno approvati specifici aumenti di capitale di Alia riservati, rispettivamente, al Comune di Firenze per il conferimento delle suddette partecipazioni di Toscana Energia e al Comune di Pistoia per il conferimento delle sopra menzionate partecipazioni di Publiacqua;

(iii) fusione per incorporazione di Acqua Toscana, Consiag e Publiservizi in Alia e creazione, per effetto della fusione (di seguito, la “**Fusione**”), di un’unica società (qui indicata di seguito, per comodità, “**MultiUtility**”) che avrà nel proprio oggetto sociale tutte le attività attualmente svolte dalle diverse società partecipanti alla fusione nei diversi settori dei servizi al cittadino;

(iv) gli enti pubblici locali soci di MultiUtility, costituiranno Toscana Holding, una nuova società *holding* pubblica di partecipazioni in cui conferire le proprie partecipazioni nella MultiUtility a fronte della predisposizione di un’apposita perizia di stima e definiranno, mediante la sottoscrizione di apposito patto parasociale, un esercizio coordinato dei diritti amministrativi nella MultiUtility anche in considerazione della quotazione in Borsa di cui al punto (ix) che segue. La costituzione di Toscana Holding, tramite conferimenti delle azioni detenute in MultiUtility, sarà temporalmente antecedente alla quotazione in Borsa, e avrà altresì l’intento di aggregare anche le parti pubbliche che aderiranno al progetto successivamente al perfezionamento della Fusione secondo il punto (viii) che segue, mantenendo pertanto la condizione del controllo pubblico di MultiUtility tramite un unico soggetto;

- (v) successivamente alla Fusione, previo coinvolgimento dell'ente concedente, conferimento da parte di MultiUtility, in una società di nuova costituzione da essa controllata al 100% (di seguito, “OpCo”), del ramo di azienda di Alia relativo alla gestione dei rifiuti, con connesso mutamento della titolarità della concessione per il “*Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio di ATO Toscana Centro*”, ottenuta in aggiudicazione di procedura ad evidenza pubblica e disciplinata dal contratto di servizio in data 31 agosto 2017 (e successivo Atto Aggiuntivo del 6 ottobre 2021). La MultiUtility manterrà in capo a sé il prestito obbligazionario non convertibile originariamente di Euro 50 milioni emesso in data 9 marzo 2017, con scadenza in data 9 marzo 2024, quotato sull'Irish Stock Exchange, il cui importo residuo, al 28 aprile 2022, è pari a Euro 5.000.100,00, nonché continuerà a svolgere una serie di servizi (funzioni *corporate*) strumentali alle attività svolte dalle proprie società partecipate;
- (vi) potenziale conferimento – nella MultiUtility post fusione – delle partecipazioni di Coingas S.p.A. e Intesa S.p.A. (di seguito, “Intesa”) in E.S.-TR.A. S.p.A. (di seguito, “Estra”) pari a circa il 25% ciascuna.

In merito all'operazione di concentrazione ex art. 16 legge n. 287/90, si segnala che l'operazione di fusione è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell'AGCM, come espressamente previsto nel progetto di fusione approvato in data 29 aprile 2022. La comunicazione, che dovrà essere presentata dall'organo amministrativo di Alia, è richiesta prima della stipulazione dell'atto di fusione e non quindi nella fase antecedente di approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee delle società partecipanti. Alla luce di questo elemento, coordinato con il calendario dell'AGCM, è previsto che la comunicazione sia trasmessa nel corso del mese di settembre.

- (vii) Per effetto dei passaggi sopra descritti, ad esito della Fusione e dei due predetti conferimenti connessi all'aumento di capitale, il Comune di Bagno a Ripoli avrà una partecipazione dello 0,18 % nella MultiUtility e quest'ultima avrà una partecipazione nelle seguenti società operative:

- 57,4% in Publiacqua (idrico)
 - 31,4% in Toscana Energia (energia);
 - 19,3% in Acque S.p.A. (idrico);
 - 100% in OpCo (ramo operativo rifiuti)
 - 39,60% in Estra
- nell'eventualità in cui dovesse essere effettuato soltanto uno dei due conferimenti prospettati al punto (vi) che precede, 64,8% in Estra, oppure nell'eventualità in cui venissero effettuati entrambi i suddetti

conferimenti, 90% in Estra. In assenza di entrambi i menzionati conferimenti, la partecipazione della MultiUtility in Estra sarà pari al 39,6% del capitale della società;

- a queste partecipazioni principali si aggiungeranno numerose altre partecipazioni, che sono indicate in dettaglio nel documento allegato alla presente delibera con il numero 13. A seguito del completamento dell'operazione di fusione e conferimento sopra descritta, tali partecipazioni saranno oggetto di un'analisi per poi procedere ad un programma di razionalizzazione che potrà avere ad oggetto la dismissione o l'accorpamento di partecipazioni non strategiche o in soggetti che presentano delle duplicazioni.

(viii) In una fase successiva al completamento della Fusione e dei conferimenti sopra descritti, si darà luogo ad un aumento di capitale della MultiUtility per massimi Euro 3.500.000.000,00 (tremiliardicinquecentomilioni/00), da attuarsi in via scindibile anche in più *tranches* e da liberare – *inter alia* – con il conferimento di eventuali ulteriori partecipazioni in società, aziende o rami d'azienda operanti nella gestione dei servizi locali nella Regione Toscana nonché a servizio della quotazione della MultiUtility di cui al successivo punto (ix). Per effetto del passaggio sopra descritto, nel caso in cui l'aumento di capitale venisse eseguito per un importo pari al massimo di Euro 3.500.000.000, la partecipazione dei singoli soci nella MultiUtility arriverebbe a diluirsi mantenendosi tuttavia il vincolo del 51% complessivo.

L'aumento di capitale per un importo complessivo di Euro 3,5 miliardi ha due finalità: come principale finalità consentire l'aggregazione e il consolidamento di società che svolgono servizi pubblici in Toscana o in zone limitrofe con conferimenti in natura a favore della Multiutility (per circa Euro 1,2 miliardi); come finalità ulteriore consentire la quotazione in borsa della società risultante dall'aggregazione, prevedendo di aprire a terzi, con un collocamento nell'ambito della quotazione, fino ad un massimo del 49% del capitale della MultiUtility (per circa 2,3 miliardi). Il processo di quotazione si baserà sul presupposto che i Comuni e gli altri soci pubblici mantengano complessivamente la maggioranza del capitale e dei diritti di voto di MultiUtility Toscana, successivamente tramite Toscana Holding, con la conseguenza che tutti gli aumenti di capitale a servizio di conferimenti in natura saranno deliberati ed eseguiti nel rispetto di questo presupposto. Il vincolo legato al fatto che almeno il 51%

del capitale e dei diritti di voto debba essere detenuto dai Comuni e dagli altri soci pubblici, è corroborato da due previsioni contenute nello statuto di MultiUtility Toscana: (i) il tetto del 5% alle partecipazioni di tutti gli altri soci diversi dai soci pubblici (questa restrizione sarà già presente fin dall'approvazione del nuovo statuto in vista della Fusione) e (ii) il voto maggiorato a favore dei soci che detengano le proprie azioni per almeno 24 mesi (tale previsione, contenuta nello statuto in vista della quotazione, consente di computare nel calcolo dei 24 mesi anche il periodo di detenzione delle azioni prima della quotazione). E' opportuno precisare che gli aumenti di capitale per un importo complessivo di Euro 3,5 miliardi saranno attuati ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, con delega al Consiglio di Amministrazione della MultiUtility di deliberare e dare attuazione agli aumenti, in una o più *tranches*, in un arco temporale di massimo 5 anni fino all'importo massimo di Euro 3,5 miliardi. La delibera dell'assemblea di Alia avrà pertanto ad oggetto solo l'approvazione del conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione della società ai sensi dell'art. 2443 del codice civile e non i singoli aumenti di capitale.

Il valore massimo dell'aumento di capitale per i conferimenti in natura a servizio del processo di aggregazione (1,2 miliardi di euro) è stato determinato come segue:

- Estra – Euro 400 milioni per arrivare al 100% del capitale sociale;
- Publiacqua – Euro 135 milioni per arrivare al 100% del capitale della società o direttamente o indirettamente tramite l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Acque Blu Fiorentine S.p.A.;
- Acque – Euro 180 milioni per arrivare al 100% del capitale sociale;
- Toscana Energia – Euro 148 milioni per arrivare al 49% del capitale (sul presupposto che il 51% continuerà ad essere detenuto da Italgas S.p.A.);
- Circa Euro 340 milioni sono previsti per ulteriori aggregazioni di società all'interno del territorio di riferimento o di territori limitrofi, ad oggi in corso di analisi e valutazione.

(ix) Infine, si prevede che una parte delle azioni della MultiUtility, rappresentative di una percentuale del capitale tra il 40 e il 49%, siano offerte al mercato tramite la suddetta operazione di aumento di capitale finalizzata, *inter alia*, alla quotazione in Borsa secondo i termini e condizioni di massima indicati nell'allegato 18 e che saranno declinati in base alla situazione economico-patrimoniale della stessa MultiUtility a seguito della Fusione e degli aumenti di capitale a servizio dei conferimenti in

natura e in vista della quotazione, nonché alla luce delle condizioni di mercato al tempo esistenti. In ogni caso, qualora vi siano i presupposti di mercato, si prevede che la quotazione venga realizzata entro il 31 dicembre 2023.

Come meglio precisato all'allegato 18, il processo di quotazione prevedrà la quotazione in aumento di capitale, con la collocazione sul mercato di una partecipazione complessiva fino al 49% del capitale della MultiUtility. La quotazione sarà effettuata in un'ottica di valorizzazione della partecipazione dei soci pubblici, con esclusione di una prospettiva di dismissione delle azioni stesse. Per i principali benefici si rimanda a quanto riportato in dettaglio all'interno del documento "Dossier di valutazione del progetto Multiutility" (si veda allegato 2b) e del documento "Sintesi del progetto Multiutility" (si veda allegato 2a) allegati al progetto di fusione. Per opportuna sintesi si riepilogano di seguito i principali elementi di convenienza derivanti dalla quotazione:

- Accesso a nuove risorse finanziarie tramite il rafforzamento della struttura del capitale.
- Utilizzo di strumenti di reperimento di risorse preclusi alle società non quotate e maggiore facilità di collocare gli strumenti finanziari emessi. Consente il miglioramento dello standing creditizio, una riduzione del costo del debito e scadenze del debito più lunghe.
- Miglioramento della visibilità societaria e rafforzamento della posizione nei confronti di fornitori, clienti e finanziatori.
- Maggiore responsabilizzazione e attenzione verso gli *stakeholders*.
- Sviluppo di una cultura societaria basata sul raggiungimento di obiettivi e sempre attenta al confronto delle performance dei competitor.
- Sostenimento della strategia di crescita esterna rendendo possibili acquisizioni carta contro carta, sempre nel rispetto dei vincoli di legge, ivi compreso l'art. 5 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.
- È favorita la partecipazione attiva alla società da parte di soggetti del territorio, che contribuiscono attivamente al raggiungimento di obiettivi di natura ambientale (Raccolta differenziata- risparmio idrico, pagamento puntuale e contenimento circolante).
- È favorita la partecipazione attiva dei lavoratori cui sono destinati meccanismi di premialità salariale collegata a obiettivi di efficienza liquidati in azioni.

- Distribuzione dei dividendi potenzialmente più stabile e meno vincolata a specifiche clausole contrattuali.
- Potenziale incremento del valore delle partecipazioni e acquisizione di un titolo liquido con possibilità di monetizzazione veloce sul mercato.

In aggiunta a quanto sopra, in via generale, i risultati e le caratteristiche attendibili successivamente alla quotazione saranno i seguenti:

- almeno il 51% del capitale sociale della MultiUtility rimarrà in capo a Toscana Holding e, indirettamente per il tramite di quest'ultima,
- una partecipazione dello 0,18% nella MultiUtility rimarrà in capo al Comune di Bagno a Ripoli, per un valore stimato con la metodologia Unlevered Discounted Cash Flow (DCF) di circa Euro 2 milioni (si veda allegato 17b, pag. 19);
- un numero di azioni equivalente ad una percentuale massima pari al 49% del capitale sociale della MultiUtility sarà stato offerto al mercato (di seguito, il “**Progetto di Quotazione**”).

Dato conto che a seguito della deliberazione di ARERA n. 59/2021/R/idr del 16 febbraio 2021 avente ad oggetto “*Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto dall’Autorità Idrica Toscana per il gestore Publiacqua S.p.A.*” e della deliberazione AIT n. 2/2021, la scadenza dell’affidamento del servizio idrico integrato a Publiacqua è stata prorogata al 31 dicembre 2024, e che rispetto al previsto riacquisto delle quote del socio pubblico, pendente il contenzioso attivato dal socio privato di Publiacqua relativo all’esercizio da parte del socio pubblico dell’opzione di acquisto della partecipazione detenuta dal primo in Publiacqua stessa, sono attualmente ancora in corso trattative volte a sciogliere la situazione di stallo, generatasi sulla base delle prerogative e delle condizioni regolatorie del patto parasociale del 2007;

Richiamati i propri indirizzi espressi nell’ambito dei documenti di Programmazione approvati con la citata Delibera di Consiglio n. 123/2021, con riferimento al processo per la realizzazione di una *MultiUtility* toscana che aggrega le partecipazioni azionarie dei Comuni nelle aziende che gestiscono servizi pubblici locali e di interesse generale;

Considerato che la Fusione è stata delineata come fusione per incorporazione di Acqua Toscana, Publiservizi e Consiag in Alia poiché quest’ultima, a differenza delle altre, è società operativa titolare di una concessione e di rapporti contrattuali funzionali alla gestione del servizio ed è quindi necessario mantenere la continuità soggettiva del concessionario sia ai fini della concessione che degli ulteriori rapporti di cui è oggi titolare, preservando altresì lo *status* di società emittente

di un prestito obbligazionario quotato anche ai fini delle disposizioni del TUSP. Tali circostanze non sarebbero modificate nella sostanza dal successivo progetto di creazione di OpCo, alla quale sarà ceduto (integralmente ed esclusivamente) il ramo d'azienda funzionale alla gestione del servizio, e quindi i requisiti speciali di qualificazione richiesti nella procedura di gara per l'affidamento del servizio transiteranno su OpCo, realizzando i presupposti per il subentro nella titolarità della concessione, secondo quanto previsto dall'art. 36 del Contratto di servizio e dalla normativa ivi richiamata.

Considerato che l'operazione di conferimento del ramo d'azienda operativo di Alia a OpCo risponde, nell'ottica anche di favorire la futura quotazione e il merito di credito della MultiUtility, all'esigenza di segregare i rischi operativi legati alla gestione del servizio svolto oggi da Alia assicurando il trasferimento del rapporto concessorio in capo a OpCo.

Proprio a tal fine, come indicato nella bozza di statuto di OpCo (si veda allegato 10), e visto il relativo piano finanziario (si veda allegato 11), si precisa che OpCo avrà ad oggetto lo svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione del servizio svolto oggi da parte di Alia, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo, attività di raccolta, spazzamento, cernita e trasporto dei rifiuti raccolti, attività di disinfestazione, disinfezione e bonifica e servizi di trasporto.

Preso atto che la riorganizzazione delle attività tramite OpCo risponde ad esigenze aziendali di efficienza organizzativa e non incide sulle condizioni dell'affidamento del servizio di igiene urbana, che restano quelle originarie del contratto stipulato tra l'ATO Toscana Centro e Alia in data 31 agosto 2017 e successivo Atto Aggiuntivo del 6 ottobre 2021;

Tenuto conto che OpCo sarà una società di capitali costituita sotto forma di società per azioni sul modello di Alia, e sarà interamente partecipata dalla MultiUtility;

Considerato che la scelta di costituzione di OpCo da parte della MultiUtility non comporterà oneri finanziari per il Comune di Bagno a Ripoli, nemmeno per l'iniziale apporto in denaro necessario per sottoscrivere la quota iniziale del capitale sociale di OpCo che sarà interamente in capo alla MultiUtility. Detta scelta risponde a una logica organizzativa strategica strumentale a favorire la futura quotazione e il merito di credito della MultiUtility e all'esigenza di segregare i rischi operativi legati alla gestione del servizio svolto oggi da Alia.

Con riferimento ai conferimenti del 20,61% di Toscana Energia da parte del Comune di Firenze e del 3,9% di Publiacqua da parte del Comune di Pistoia si rileva che gli stessi verranno completati, almeno per quanto riguarda la partecipazione in Toscana Energia, prima del perfezionamento della Fusione, a seguito di sottoscrizione e liberazione dell'aumento di capitale ad essi dedicato, pari a complessivi Euro 179.274.110,00 di cui Euro 59.130.886,00 saranno allocati a capitale ed Euro 120.143.224,00 saranno allocati a riserva sovrapprezzo.

Con riferimento alla Fusione, si rileva che:

- (i) per effetto della Fusione, la MultiUtility assegnerà le proprie azioni ai soci delle società partecipanti alla Fusione sulla base dei rapporti di cambio indicati nel progetto di Fusione (il “**Progetto di Fusione**”) che viene trasmesso ai presenti ai fini della presente delibera;
- (ii) il Progetto di Fusione dà atto in dettaglio di come, sui rapporti di cambio, s’innestino poi gli accordi intercorsi tra alcuni soci di Alia in esecuzione di patti tra loro esistenti, tra cui un patto parasociale stipulato il 31 maggio 2017 connesso alla fusione per incorporazione di Publiambiente, ASM e CIS in Quadrifoglio S.p.A., ora Alia (il “**Patto Parasociale del 2017**”) e il connesso accordo risultante dalla delibera di assemblea straordinaria di Alia del 16 dicembre 2021, come indicato nella seconda tabella del paragrafo 5 (si veda allegato 2) della Relazione degli Amministratori al Progetto di Fusione. L’organo amministrativo di Alia è quindi incaricato di procedere all’emissione e allocazione delle azioni di Alia al momento di efficacia della Fusione secondo il definitivo riparto indicato nel Progetto. Per maggior chiarezza, vengono allegati al presente atto **due prospetti** (si vedano allegati 17a e 17b) **che mostrano le variazioni della percentuale di partecipazione del Comune di Bagno a Ripoli in Alia** per effetto del conferimento delle azioni di Toscana Energia e di Publiacqua, nonché per effetto della Fusione e del cosiddetto riequilibrio nel contesto della Fusione, indicando la percentuale di partecipazione e il valore economico della partecipazione, nonché il numero di azioni spettanti a ogni Comune;
- (iii) gli effetti giuridici della Fusione decorreranno, ai sensi dell’art. 2504-*bis*, comma 2 del codice civile, dalla data in cui sarà eseguita presso il competente Registro delle Imprese l’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2504, comma 5 del codice civile o dalla successiva data eventualmente indicata nell’atto di fusione;
- (iv) ai fini contabili e fiscali e per gli effetti di cui all’art. 2501-*ter*, comma 1 del codice civile, le operazioni delle società partecipanti alla Fusione saranno imputate al bilancio di Alia (in quanto società risultante dalla Fusione o anche detta MultiUtility) a decorrere dalla data di efficacia della Fusione;
- (v) nel contesto della Fusione, ma con efficacia immediata e quindi anticipata rispetto al completamento della Fusione, verrà adottato un nuovo statuto sociale che comporterà una modifica significativa dell’oggetto sociale di Alia (in quanto società risultante dalla Fusione o anche detta MultiUtility) come meglio indicata nel Progetto di Fusione, pertanto gli azionisti di Alia assenti o dissenzienti avranno la facoltà di esercitare il recesso ai sensi dell’art. 2437, lett. a) del codice civile, oltreché ai sensi dell’articolo 8 dello statuto vigente di Alia che prevede la fusione come autonoma ipotesi che legittima il recesso dei soci. Tale modifica dell’oggetto sociale di Alia comporta anche la facoltà di esercizio del recesso da parte dei soci assenti o

dissenzianti di Acqua Toscana e Publiservizi in quanto ci sono attività sociali ulteriori che non sono ad oggi previste nell'oggetto sociale di tali società, mentre per Consiag il diritto di recesso dei soci trova legittimazione nella variazione della durata della società (proroga del termine);

- (vi) i conferimenti del 20,61% di Toscana Energia da parte del Comune di Firenze e del 3.9% di Publiacqua da parte del Comune di Pistoia saranno portati avanti in via giuridicamente autonoma rispetto alla fusione. L'autonomia delle diverse operazioni è connessa al fatto che non vi è alcuna fonte di rilevanza giuridica che istituisca un vincolo tra la Fusione e i due Conferimenti che, sebbene strettamente connessi da un punto di vista dell'opportunità industriale e commerciale, non sono vincolati tra loro da un punto di vista giuridico, con la conseguenza che, sul piano strettamente giuridico, ciascuna delle menzionate operazioni societarie esiste e può essere portata a termine indipendentemente dal completamento delle altre. L'effetto di tali conferimenti, quand'anche siano realizzati anticipatamente rispetto alla Fusione, resterà distinto rispetto agli effetti della Fusione stessa. Pertanto, gli aumenti di capitale a servizio dei conferimenti saranno trattati in modo autonomo rispetto a quello a servizio del concambio della Fusione e non avranno impatto sul rapporto di cambio definito tra le Società Partecipanti alla Fusione, così come indicato nel progetto di fusione e nella relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2501-sexies del codice civile, asseverata in data 18 luglio 2022 (si vedano gli allegati 15 e 16). Alia delibererà contestualmente: **(a)** un aumento di capitale per complessivi Euro 225.848.513,00 a servizio della fusione, e su tale importo verrà soddisfatto il rapporto di cambio tra le partecipazioni delle società partecipanti alla fusione indicato nel progetto di fusione, (per effetto dell'annullamento delle azioni detenute da Consiag e Publiservizi in Alia per un controvalore di Euro 19.942.994,00, l'aumento effettivo del capitale sarà pari a Euro 205.905.519,00), e **(b)** un ulteriore autonomo aumento di capitale per Euro 59.130.886,00 con un sovrapprezzo complessivo di Euro 120.143.224,00 relativo ai conferimenti da parte dei Comuni di Firenze e Pistoia. In dettaglio: l'aumento di capitale per il conferimento delle azioni di Toscana Energia avrà un importo complessivo di Euro 166.719.643, di cui Euro 54.989.983 di nominale ed Euro 111.729.660 di sovrapprezzo; l'aumento di capitale per il conferimento delle azioni di Publiacqua avrà un importo complessivo di Euro 12.554.468, di cui Euro 4.140.904 di nominale ed Euro 8.413.564 di sovrapprezzo. Di tale circostanza si darà altresì atto nel verbale di assemblea delle società partecipanti alla Fusione con cui verrà approvato il progetto di Fusione.

Ritenuto che l'aggregazione tra società consente di delineare un disegno imprenditoriale di ampio respiro destinato a produrre valore nel tempo per gli azionisti delle società partecipanti alla Fusione e per i territori di riferimento creando le condizioni per migliorare i servizi pubblici e di pubblica utilità in genere, non-

ché le attività collaterali relative al soddisfacimento di bisogni e alle esigenze della collettività e per valorizzare il presidio territoriale e la tutela occupazionale;

Ritenuto che l'aggregazione favorisce lo sviluppo di sinergie con potenzialità di miglioramento della quantità e della varietà dei servizi offerti, con efficienze specifiche, tangibili e traslabili sul consumatore;

Ritenuto che l'aggregazione genererebbe valore aggiunto grazie all'unicità derivante dalle caratteristiche territoriali dei soggetti coinvolti con una ridefinizione dell'oggetto sociale ampliato e ricalibrato sulle attività che l'eventuale nuovo soggetto sarà chiamato a svolgere, consentendo di meglio affrontare la concorrenza, e ritenuto a tal proposito che:

- (i) nel settore della gestione dei rifiuti: anche in linea con il “Piano d'azione per l'economia circolare” avviato dall'Unione Europea a partire dal 2015, s'intendono strutturare vari processi, tramite filiere industriali del recupero e del riciclo, tra cui, ad esempio, la filiera del biogas oltre a quella del compost già presente per produrre biocombustibile. In particolare:
 - (a) i rifiuti plastici dovranno rappresentare l'input di una filiera di materiali plastici lavorati e semi-lavorati, destinata a produrre prodotti richiesti sul mercato delle materie prime, con il grado di purezza richiesto dagli operatori, così come per
 - (b) la filiera della carta, su cui confluiranno i rifiuti cellulosici;
 - (c) la filiera del vetro, integrata tramite REVET, vedrà l'affiancamento, agli impianti già oggi attivi e operanti, di impianti in grado di trasformare i residui delle attività di riciclo in materiali valorizzati, oggi ancora destinati prevalentemente alla termovalorizzazione o allo smaltimento in discarica.
- (ii) Nel settore del gas e dell'energia: anche e soprattutto in considerazione dei problemi legati al cambiamento climatico e alla conseguente necessità di ridurre le emissioni di gas climalteranti, nonché nell'ottica degli obiettivi prefissati dal Green Deal approvato dall'Unione Europea, si intende favorire e velocizzare la transizione energetica, ad esempio adeguando le infrastrutture all'idrogeno e più in generale spingendo per un sempre maggiore utilizzo di energie rinnovabili.
- (iii) Nel settore idrico: alla luce dello storico *gap* infrastrutturale che caratterizza soprattutto i segmenti di fognatura e depurazione, che mostrano livelli di servizio e di dotazione impiantistica insoddisfacenti rispetto agli standard di servizio richiesti dall'Unione Europea, e nel segmento dell'approvvigionamento idrico e della grande adduzione, soprattutto a causa dei sempre crescenti effetti dei cambiamenti climatici e delle pressioni antropiche sull'ambiente, si intende realizzare investimenti che possano favorire:

- (a) l'incremento della resilienza del sistema idrico agli effetti dei cambiamenti climatici, con opere di carattere strategico per l'accumulo di risorse idriche e il loro trasferimento verso zone a scarsa disponibilità;
 - (b) il completamento degli interventi di fognatura e depurazione e l'estensione delle fognature con trattamenti appropriati;
 - (c) il completamento del processo di distrettualizzazione e digitalizzazione e di manutenzione programmata di tutte le reti cittadine di distribuzione dell'acqua, così da ridurre le perdite in rete;
 - (d) la sostituzione massiva dei contatori presso gli utenti, adottando sistemi di *smart metering* per la telelettura e in grado di garantire la massima informazione degli utenti sull'andamento di consumi e bollette;
 - (e) l'avvio di un massiccio programma di rinnovo degli impianti esistenti, con l'obiettivo prioritario di conseguire un consistente risparmio energetico e ridurre l'impronta di carbonio nella produzione di risorsa idrica e nella depurazione.
- (iv) Nel settore della transizione digitale: anche in virtù della Comunicazione COM (2021) 118 *final* "2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade" del 9 marzo 2021, con cui la Commissione europea ha definito strategie e linee operative per la transizione digitale dell'Europa entro il 2030, s'intende procedere nella direzione di una reingegnerizzazione dei processi, uno sviluppo tecnologico di infrastrutture e dei servizi digitali con l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Ritenuto che l'aggregazione è coerente con la politica aggregativa sviluppata in Italia, finalizzata a creare *multiutility* di dimensioni tali da garantire una gestione efficiente dei servizi pubblici attraverso la messa in condivisione delle potenzialità che i vari soggetti possono esprimere se si aggregano e superano la logica delle divisioni o settorialità;

Ritenuto che l'aggregazione risulta uno degli obiettivi che il legislatore si è prefisso nel riordinare la materia delle partecipazioni pubbliche come risulta, in particolare, dall'art. 18, comma 1, lett. m) n. 3 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 che testualmente prevede per le società partecipate dagli enti locali "*l'incentivazione dei processi di aggregazione*";

Considerato che la Fusione è legata all'individuazione di un soggetto con caratteristiche infungibili in quanto non costituisce un atto di mera disposizione diretto a trasferire la titolarità di una partecipazione azionaria ma un modello organizzativo che deve essere valutato in maniera autonoma, sulla base del suo effettivo significato economico all'interno di una prospettiva industriale di lungo periodo

(ordinanza n. 273/05 del TAR Lombardia – Sezione di Brescia e ordinanza n. 1610/05 del Consiglio di Stato, sez.VI);

Considerato che il TAR Lombardia – Sezione di Brescia con ordinanza n. 420/2005, ha statuito che *“la fusione in quanto modello organizzativo autonomo non è sottoposta alle regole dell’evidenza pubblica ma soltanto ai limiti sulle concentrazioni e sulle pratiche anticoncorrenziali”*;

Considerato che relativamente al Progetto di Quotazione i Comuni soci diluiranno la propria partecipazione in MultiUtility fino al 51% ma il Comune di Bagno a Ripoli non prevede di effettuare alcuna dismissione della propria partecipazione in MultiUtility e, come si evince anche dallo statuto della MultiUtility post quotazione allegato al presente atto (si veda allegato 8), si prevede altresì in ogni caso il mantenimento della partecipazione di maggioranza assoluta da parte dalle pubbliche amministrazioni nella stessa MultiUtility;

Dato atto che in materia di società a partecipazione pubblica deve darsi applicazione a quanto disposto:

- dal TUSP e, in particolare:
 - l’art. 7, comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche devono deliberare preventivamente circa la costituzione di una società partecipata e, nel caso di partecipazioni comunali, stabilisce che tale deliberazione sia assunta dal consiglio comunale;
 - l’art. 7, comma 7, in base al quale anche le modifiche di clausole dell’oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell’attività della società (tra cui quelle che saranno apportate nell’ambito della Fusione) nonché trasformazioni societarie (tra cui possono annoverarsi anche le operazioni di fusione), devono essere adottate con le modalità di cui al comma 1 del medesimo articolo e soddisfare l’onere motivazionale di cui all’art. 5 TUSP;
 - l’art. 5, in base al quale le amministrazioni pubbliche devono motivare in merito al rispetto delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 TUSP, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
 - l’art. 4, comma 2, lett. a), in base al quale le amministrazioni pubbliche possono detenere, anche in via indiretta, quote nelle società che producono servizi di interesse generale, inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali per lo svolgimento dei servizi medesimi;
 - l’art. 4, comma 2, lett. d), in base al quale le amministrazioni pubbliche possono detenere, anche in via indiretta, quote nelle società per l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici parteci-

panti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- l'art. 4, comma 5, in base al quale le società di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) possono costituire nuove società o acquisire partecipazioni in società solo se hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti;
- l'art. 5, comma 3, in base al quale l'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta deve essere trasmesso alla Corte dei Conti, che delibera entro 60 giorni in merito alla conformità dell'atto rispetto alle rilevanti disposizioni del TUSP, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- l'art. 8, comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche devono deliberare preventivamente circa le operazioni che comportino l'acquisto di partecipazioni in società già esistenti e stabilisce che tale deliberazione sia assunta dal consiglio comunale;
- l'articolo 9, comma 3, secondo il quale per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato;
- l'art. 5, comma 3, così come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della legge n. 118 del 2022, in base al quale l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'AGCM e alla Corte dei Conti che delibera, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dall'art. 9 commi 1 e 2 TUSP, nonché dagli artt. 4, 7 e 8 TUSP;
- l'art. 9, comma 5, in base al quale la conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'art. 7, comma 1 del TUSP;
- l'art. 18, comma 1, in base al quale la quotazione di azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati da parte di società controllate da una o più amministrazioni pubbliche devono essere adottate ai sensi dell'art. 5, comma 1, TUSP e secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1. Il relativo atto deliberativo dovrà prevedere uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata;

- l'art. 18, comma 2, in base al quale la richiesta di ammissione alla quotazione deve essere adottata secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1 TUSP;
- l'art. 20, comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- l'art. 20, comma 2, lett. g) in base al quale le operazioni di aggregazione tra società che esercitano servizi di interesse generale sono espressamente incentivate;
- dal decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267, recante il “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” (“TUEL”), e in particolare:
 - l'art. 42, in base al quale ai Consigli Comunali spetta, *inter alia*, l'organizzazione dei pubblici servizi e la partecipazione dell'ente locale a società di capitali;
 - l'art. 49, comma 1, in base al quale su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del comune, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
 - l'art. 112, comma 1, in base al quale gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”, e in particolare:
 - l'art. 142, comma 3, in base al quale gli enti locali, attraverso i competenti enti di governo dell'ambito, provvedono, *inter alia*, alla organizzazione del servizio idrico integrato, alla scelta della forma di gestione e al relativo affidamento;
 - l'articolo 198 e l'articolo 202, in base ai quali gli enti locali, attraverso i competenti enti di governo dell'ambito, provvedono, *inter alia*, alla gestione dei rifiuti urbani e all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Ritenuto che la presente delibera, relativamente all'Operazione di fusione in MultiUtility, è destinata a produrre effetti futuri sulla situazione patrimoniale e sull'assetto del Gruppo Pubblica amministrazione del Comune di Bagno a Ripoli, in termini di semplificazione e consolidamento delle stesse in un'unica partecipazione diretta nella MultiUtility risultante dalla Fusione, e successivamente al conferimento delle partecipazioni in Toscana Holding, indiretta per il tramite di quest'ultima nella MultiUtility;

Ritenuto inoltre, che l'Operazione MultiUtility persegue anche l'ulteriore finalità prevista dall'art. 20 TUSP della razionalizzazione delle partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche comportando, tra l'altro, una riduzione del numero stesso delle società a partecipazione pubblica preesistenti;

Considerato che i valori di concambio indicati nel Progetto di Fusione sono stati individuati con il supporto di consulenti finanziari e industriali di primario *standing* (i.e., Mediobanca S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca IMI S.p.A., Boston Consulting Group), i cui *report* sono stati debitamente presi in considerazione ai fini della valutazione della Fusione e dell'Operazione MultiUtility nel suo complesso, e che la congruità dei rapporti di cambio è stata altresì confermata dalla relazione predisposta dalla società di revisione Baker Tilly S.p.A. e dal dottor Jacopo Conti, esperti nominati dal Tribunale di Firenze in data 24 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 2501-sexies del codice civile, a fronte d'istanza congiunta presentata dalle Società Partecipanti alla Fusione in data 4 maggio 2022, (si veda allegato 14).

Tenuto conto, con riferimento alla costituzione di Toscana Holding, della natura strumentale di una *holding*, che si pone «*come una mera interposizione tra il Comune e la società di servizi al fine di detenerne le azioni o come coordinatrice "sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo, delle società ed enti in cui partecipa"*» e, quindi, come strumento di *governance* di società di servizi (Cfr. C. Conti, sez. I, 24 marzo 2015, n. 249);

Atteso che la scelta di costituire Toscana Holding risponde a un'esigenza organizzativa e funzionale di gestione, da parte dei soci pubblici di MultiUtility e fra questi nello specifico del Comune di Bagno a Ripoli, delle partecipazioni e dei diritti amministrativi in MultiUtility nonché dei rapporti con i soci privati che dovessero entrare nel capitale sociale di MultiUtility per effetto della quotazione in Borsa, che s'ispira ai seguenti obiettivi:

- (a) attuare un'azione amministrativa coordinata e unitaria (amministrazione delle partecipazioni) nel governo delle partecipazioni;
- (b) organizzare le partecipazioni pubbliche in MultiUtility in modo efficiente, efficace ed economico, assicurando una struttura dedicata in modo adeguato alle problematiche legate alla *governance* e alla gestione dei servizi pubblici, assicurando la convenienza economica della scelta e la sostenibilità finanziaria;

- (c) garantire il mantenimento in capo agli organi di governo degli enti, del Comune di Bagno a Ripoli e agli altri enti pubblici aderenti, l'esercizio stringente delle funzioni di vigilanza, controllo e indirizzo, delle partecipazioni in essere, delle scelte strategiche per l'acquisizione di nuove partecipazioni, nel rispetto tra l'altro delle rispettive finalità istituzionali e delle prerogative dei relativi organi;

Considerato che:

- (i) tramite Toscana Holding il Comune provvederà ad un'attività "di autoproduzione di (beni o) servizi strumentali", attività legittimata, come sopra detto, dall'art. 4, comma 2, lett. d) e dall'art. 4, comma 5 del TUSP, consistente nella gestione delle partecipazioni azionarie in MultiUtility;
- (ii) con l'acquisizione della partecipazione societaria nella nuova società il Comune di Bagno a Ripoli, insieme agli altri soci costituenti, in conformità a quanto disposto dall'art. 4 del TUSP risponde al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in quanto tramite detta società intende provvedere alla gestione della partecipazione societaria in un soggetto che opera nel campo dei servizi pubblici, rafforzando il ruolo strategico per i soci pubblici all'interno della compagine sociale di MultiUtility;
- (iii) il modello organizzativo della società *holding* comunale è una prassi già da tempo applicata nell'ambito degli enti locali, e che la dottrina ha esaminato e condiviso il modello *holding* attraverso l'enucleazione di una tipologia di società specializzata, in genere nella forma di società di capitali a partecipazione pubblica locale, a cui vengono conferite le partecipazioni in società che gestiscono servizi pubblici di rilevanza economica;

Rilevata pertanto la conformità della costituzione di un soggetto societario con oggetto sociale esclusivo riferito alla gestione di partecipazioni sociali degli enti locali o di società da essi partecipate rispetto alla normativa vigente in materia di partecipazioni pubbliche e alle finalità istituzionali degli enti costituenti e del Comune di Bagno a Ripoli;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 5 del TUSP, è possibile ravvisare:

- (i) la dimensione dell'opportunità nei vantaggi strategici derivanti dalla partecipazione a una nuova società in controllo pubblico, che realizzerà a sua volta un controllo su MultiUtility in considerazione della rilevanza dell'aggregazione, rispetto alla iniziale partecipazione diretta ma frammentata e non di controllo, rafforzando il perseguimento delle finalità d'interesse pubblico sopra espresse;
- (ii) la dimensione della sostenibilità finanziaria di Toscana Holding, garantita dai proventi per dividendi futuri di MultiUtility e dall'ottimale impiego delle risorse pubbliche (si veda allegato 9);

- (iii) le ragioni e le finalità della scelta a favore della costituzione di una *holding* pubblica di partecipazioni alla quale conferire la propria partecipazione in MultiUtility nel disporre di uno strumento per conseguire unitarietà di azioni maggiormente adeguato all'attuale contesto anche in considerazione dell'ingresso di soci privati nel capitale sociale della MultiUtility a seguito della quotazione in Borsa di quest'ultima, per una maggiore efficacia dell'azione amministrativa dei soci pubblici partecipanti;

Considerato che l'Operazione MultiUtility nel suo complesso, come sopra analiticamente descritta, presenta vantaggi significativi per il Comune da un punto di vista tecnico, economico e industriale, come risulta dai documenti predisposti dai consulenti finanziario e industriale;

- (a) risulta idonea a realizzare gli obiettivi di sviluppo di Alia, di Publiacqua e di Toscana Energia, con l'effetto di rafforzare l'attività di tali società rispettivamente nel settore della gestione integrata dei rifiuti, del servizio idrico integrato e nella distribuzione del gas naturale e contribuire a consolidare i propri già elevati livelli di specializzazione nei rispettivi settori di riferimento, ridefinendone l'organizzazione con una maggiore attenzione alla gestione di servizi pubblici di primaria rilevanza per il territorio comunale;
- (b) è funzionale alla condivisione di linee strategiche di crescita tali da procurare – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro brand e del loro attuale presidio territoriale – il mantenimento e consolidamento delle sinergie commerciali, industriali e operative esistenti tra le attività svolte da Alia, Publiacqua e Toscana Energia nell'ambito, rispettivamente, della gestione integrata dei rifiuti, del servizio idrico integrato e della distribuzione del gas naturale, con potenzialità di miglioramento in termini di:
 - (i) qualità dei servizi: il miglioramento deriva dall'utilizzo di sistemi omogenei gestiti in via consolidata da un'unica società del gruppo;
 - (ii) *user experience*: l'omogeneizzazione e semplificazione dell'esperienza complessiva del consumatore può essere attuata tramite lo sviluppo di *app*, procurando vantaggi sia per l'utente finale (tramite una gestione automatizzata e la visibilità dei consumi dell'acqua in tempo reale), sia per la gestione operativa della MultiUtility (mediante funzionalità di monitoraggio degli *asset* e di diagnostica, l'invio di allarmi in caso di problematiche o superamenti di soglie, l'integrazione con i sistemi ERP e la costruzione di piani di manutenzione dettagliati per gli operatori sul campo);
 - (iii) identità: lo sviluppo di un programma di fidelizzazione e l'offerta di servizi ed eventi locali per rafforzare la relazione con il territorio creerebbero una maggior soddisfazione dall'acquisto di beni e servizi forniti dalla MultiUtility e aumenterebbero il senso di appartenenza dei clienti;

- (iv) tariffe: i servizi a rete si configurano come monopoli naturali, contesti nei quali la duplicazione delle infrastrutture e la competizione nel mercato non sarebbero in grado di offrire vantaggi di prezzo. Un monopolio regolato, attraverso l'intervento di un regolatore indipendente che emula gli effetti di un mercato competitivo, assicura prezzi efficienti e qualità tipici di un contesto competitivo di mercato. Al crescere del numero degli utenti serviti il costo medio per servirli diminuisce e il costo marginale per servire un cliente ulteriore rispetto a quelli già serviti si dimostra più basso in maniera crescente rispetto alla numerosità totale dei clienti. In questo contesto la determinazione del prezzo che pagano gli utenti è sottratta alla libertà dell'impresa ed è determinato e imposto ad essa da autorità pubbliche che, mediante analisi e stimoli, impongono il prezzo evitando che l'impresa regolata approfitti della situazione di monopolio;
- (c) è funzionale a organizzare le partecipazioni pubbliche dei Comuni soci in modo efficiente, efficace ed economico, così da garantire una maggiore capacità dei Comuni soci di verificare la corretta gestione del servizio svolto dalle società partecipate e in particolare il rispetto degli *standard* di servizio e delle condizioni di accessibilità, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza che lo contraddistinguono;
- (d) risponderebbe anche all'esigenza di curare al meglio l'interesse complessivo delle comunità territoriali di riferimento, favorendo e consolidando le sinergie esistenti tra i Comuni coinvolti nell'Operazione MultiUtility, al fine di offrire servizi corrispondenti ad un elevato livello qualitativo e svolti secondo modalità più efficienti per l'intero territorio da questi interessato, e di conseguenza per i cittadini dei Comuni soci, in linea con il principio costituzionale di solidarietà;
- (e) eviterebbe – mediante la quotazione in borsa – il rischio di una limitazione delle potenzialità di investimento considerato che la leva finanziaria potrebbe incrementare fino ad un massimo di 2,5x da 1,8x, indice che porta risorse finanziarie aggiuntive pari a soli Euro 190.000.000,00 (centonovanta milioni/00) non sufficienti a coprire il fabbisogno di investimenti che si ipotizza di effettuare nell'arco del piano industriale (si veda allegato 4 e allegato 2b, pag. 52-53). Inoltre, tramite la quotazione, le potenziali sinergie finanziarie (incluso il consolidamento di Estra) sono stimate per circa Euro 1.400.000.000,00 (un miliardo quattrocentomila/00) grazie a due principali leve d'intervento:
- (i) incremento della leva finanziaria fino a 2,9x (in linea con le società comparabili quotate) con risorse aggiuntive pari a Euro 310.000.000,00 (trecentodieci milioni/00 (si veda allegato 2b, pag. 52);
- (ii) incremento di capitale del 49% con risorse aggiuntive fra 0,9 e 2,3 miliardi in funzione del valore della quotazione (si veda allegato 2b, pag. 53);

- (f) permetterebbe, sempre mediante la quotazione in Borsa, di prevedere una distribuzione di dividendi pari al 60%-80% dell'utile generato limitando l'indebitamento a meno di 2,5x e mantenendo flessibilità per eventuali ulteriori investimenti (si veda allegato 2, paragrafo "*Sinergie finanziarie*", pag. 36-37).

Considerato che, per effetto dell'operazione di Fusione, i Comuni partecipanti potranno trovarsi ad acquisire indirettamente alcune partecipazioni prima non possedute neanche in forma indiretta (si veda allegato 13), come definite dall'Art. 2 comma 1 lettera g), cioè *la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica*, e che pertanto le stesse dovranno essere oggetto di valutazione in ordine al mantenimento ed eventuale razionalizzazione ai sensi dell'art.20 del TUSP;

Considerato che le modifiche all'oggetto sociale di Alia previste ai sensi della bozza di statuto di Alia di cui all'allegato [-] si rendono necessarie in quanto strettamente funzionali all'integrazione degli ulteriori *business* sinergici a quello oggi svolto da Alia e in cui operano Toscana Energia, Publiacqua nonché le altre società partecipati alla Fusione;

Considerato che i costi e le spese inerenti l'Operazione MultiUtility sono a carico delle società partecipanti alla Fusione, i costi e le spese inerenti la costituzione di Toscana Holding sono a carico di Toscana Holding;

Considerato che la scelta di partecipare a Toscana Holding non comporterà per il Comune di Bagno a Ripoli oneri finanziari, andandosi a costituire il capitale di quest'ultima tramite il conferimento della partecipazione detenuta dal Comune Bagno a Ripoli in MultiUtility;

Considerato che il valore complessivo di MultiUtility pre-quotazione, e conseguentemente della Toscana Holding una volta ricevuti tutti i conferimenti dei Comuni, è stato ad oggi stimato in un valore pari ad una cifra compresa tra Euro 980.000.000 (novecento ottanta milioni/00) e Euro 1.100.000.000 (un miliardo cento milioni/00) come da allegato 17b, dai consulenti nominati dalle società partecipanti alla Fusione;

Considerato che il Comune di Bagno a Ripoli deterrà una quota pari allo 0,18% in MultiUtility, facendo riferimento al limite inferiore del range dell'Equity Value (ipotesi più cautelativa), si può sostenere che l'amministrazione acquisirà un valore *economico* pari a Euro 1.764.000 (0,18% di Euro 980 milioni), ovvero un valore finale atteso sicuramente non inferiore rispetto all'attuale valore di carico delle immobilizzazioni finanziarie nel Rendiconto 2021 del Comune di Bagno a Ripoli che saranno eliminate a seguito dell'operazione, tenuto conto che per Acqua Toscana ed Alia il valore delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale del rendiconto 2021 risulta essere pari a Euro 1.137.257,08

Dato atto che la partecipazione in MultiUtility sarà quanto prima oggetto di perizia per realizzare il conferimento delle azioni di MultiUtility in Toscana Holding, ed è evidente che difficilmente tale ulteriore valutazione potrà discostarsi significativamente dagli importi attualmente individuati, viste in particolare le recenti conferme sulle valutazioni effettuate sullo stesso oggetto anche dagli esperti nominati dal Tribunale di Firenze.

Pertanto, a seguito di questo ulteriore passaggio, il Comune di Bagno a Ripoli deterrà indirettamente la partecipazione in MultiUtility tramite Toscana Holding, con la titolarità di una partecipazione che dipenderà dalla incidenza del conferimento del Comune di Bagno a Ripoli sul totale dei conferimenti.

Infine, sempre per quanto riguarda la **convenienza dell'operazione**, si rimanda nuovamente ai documenti “Dossier di valutazione del progetto Multiutility” (si veda allegato 2b), con particolare riguardo alle pagine 13 e 14 che si riferiscono ai benefici di 72mln/anno conseguibili per effetto della fusione con il perimetro disponibile da subito ed in un arco temporale di 5 anni. In tale ipotesi sono stimati Euro 29 milioni di efficienze pure (eliminazioni di duplicazioni di costo in manutenzioni, servizi informatici, gestione di attività di staff come le risorse umane e le attività di amministrazione) e al documento “Sintesi del progetto MultiUtility” (si veda allegato 2a) dove sono state rappresentate le razionalizzazioni che potranno risultare da potenziali duplicazioni di attività tra la gestione dei rifiuti (Alia) e il servizio idrico (Publiacqua), che riguarderanno i seguenti tre aspetti:

- Sinergie operative:
 - Ottimizzazione del personale su funzioni di staff
 - Ottimizzazione delle attività di gestione reti
 - Complementarità nel trattamento di acqua e rifiuti
 - Razionalizzazione architettura e miglior efficienza e utilizzazione dei sistemi
- Sinergie commerciali
 - Ottimizzazione del “*cost to serve*”, ovvero del costo unitario di gestione del cliente
 - Riduzione dei costi di fatturazione grazie alla creazione di una bolletta unica
 - Vendita anche di energia elettrica, di gas ed acqua ai clienti
- Incremento degli investimenti
 - Facilità di accesso al credito per il finanziamento degli investimenti futuri

- Crescita in Toscana attraverso un percorso, come polo aggregante, di una realtà frammentata; crescita nelle regioni limitrofe dove vi è assenza di una *multiutility* di riferimento.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di autorizzare la sottoscrizione di una quota del capitale iniziale di Toscana Holding, da liberarsi tramite conferimento della partecipazione in MultiUtility, per un importo proporzionale al valore della partecipazione in MultiUtility rapportata al valore totale delle partecipazioni in MultiUtility che saranno conferite alla Toscana Holding;

Ribadito, con riferimento alla compatibilità della scelta con i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, che l'Operazione MultiUtility è pienamente compatibile con i principi che informano l'azione amministrativa, come stabiliti dalla normativa vigente, tenuto conto dei profili di razionalizzazione ed efficienza che caratterizzano il Progetto di Fusione, con miglioramenti del livello di efficienza interna e di qualità dei servizi offerti e della capacità di controllo del Comune attraverso (anche in via indiretta) la MultiUtility;

Dato conto della compatibilità del presente atto con la normativa dei trattati europei ai sensi dell'art. 5, comma 2 del TUSP, come meglio di seguito precisato:

- ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, si definisce aiuto di Stato alle imprese qualsiasi aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsa o minaccia di falsare la concorrenza, nella misura in cui incide sugli scambi tra gli Stati membri, è incompatibile con il mercato interno;
- affinché l'intervento pubblico si configuri come aiuto di Stato è necessario che:
 - sia concesso dallo Stato o tramite risorse pubbliche;
 - favorisca una o più imprese rispetto alle altre, ovvero venga concesso un vantaggio selettivo;
 - distorca di fatto o potenzialmente una situazione di concorrenza;
 - incida sugli scambi tra Stati membri;

Rilevato che l'acquisizione della partecipazione da parte dei Comuni soci delle società partecipanti alla Fusione (diretta o, se per il tramite di Toscana Holding, indiretta) nella MultiUtility, non costituisce violazione della normativa in materia di aiuti di Stato alle imprese poiché i Comuni non versano nella nuova società risorse finanziarie destinate ad abbattere il prezzo di un servizio di mercato, e che quindi non esiste, in assoluto, il presupposto affinché si configuri l'ipotesi di violazione della concorrenza prevista dal Trattato Internazionale;

Dato atto che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, commi 1 e 2, art.

7 commi 2 e 7 e dell'art. 8 comma 1, del TUSP, previa pubblicazione sull'apposita sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente", e che dall'esito della consultazione XXXX.....;

Ritenuto di stabilire fin da ora che la società Toscana Holding sarà sottoposta agli indirizzi dei soci in ordine al contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 19 del TUSP da condividersi all'interno dell'assemblea dei soci, restando inteso che la scelta privilegiata per la determinazione del numero di membri del consiglio di amministrazione della società sarà di 5 (cinque) per assicurare un'adeguata rappresentanza delle varie aree territoriali della Toscana che partecipano al progetto;

Ritenuto necessario approvare la bozza di patto parasociale (si veda allegato 5) che dovrà essere sottoscritta dai Comuni soci della MultiUtility (entro la data di efficacia della Fusione) e, quindi, anche da parte del Comune di Bagno a Ripoli, al fine di disciplinare un esercizio coordinato dei diritti amministrativi dei soci della MultiUtility e della Toscana Holding, sempre allo scopo di assicurare un miglior coordinamento, unitarietà d'indirizzo e più efficiente gestione della stessa MultiUtility, anche nell'ottica e a seguito della quotazione in Borsa;

Considerato che ai sensi della bozza di patto parasociale (si veda allegato 5) tutti i Comuni, in via autonoma o in aggregazione con altri, avranno la possibilità di designare almeno un amministratore della MultiUtility, prima, e di Toscana Holding, poi;

Richiamato l'art. 22 del TUSP "*Trasparenza*" secondo cui "*Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*";

Dato atto che il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti, che delibera entro 60 giorni emettendo un parere in merito alla conformità dell'atto rispetto alle rilevanti disposizioni del TUSP, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del TUSP, a prescindere da eventuali profili autorizzativi dell'operazione nel suo complesso e nelle sue singole fasi in relazione ai potenziali effetti sulla concorrenza.

Rilevato che la decorrenza del termine di 60 giorni per il parere di conformità della Corte dei Conti non preclude – nelle more – di avviare gli adempimenti societari e procedurali prodromici alla fusione previsti dal codice civile (deliberazione assembleare; deposito del progetto di fusione; termine dilatorio in relazione alla possibile opposizione dei creditori ai sensi dell'art. 2503 del codice civile, pari a 60 giorni decorrenti dall'iscrizione della delibera di assemblea presso il competente Registro delle Imprese), la cui tempistica, peraltro, sarebbe impossibile da rispettare ove i predetti adempimenti fossero procrastinati rispetto al predetto termine di 60 giorni, stante la necessità di procedere al completamento del processo di Fusione e ai Conferimenti entro il termine del 31 dicembre 2022,

termine ultimo di validità delle perizie di stima delle partecipazioni in Toscana Energia e Publiacqua che saranno oggetto dei Conferimenti in conformità all'art. 2343-ter, comma 2, lettera b) del codice civile. Resta ovviamente inteso che (i) non potrà procedersi alla stipula dell'atto di Fusione e/o alla effettuazione dei Conferimenti prima della decorrenza del termine di 60 giorni per il parere della Corte dei Conti; (ii) il Consiglio comunale si riserva di deliberare con un ulteriore e successivo atto, all'esito di un eventuale parere non favorevole della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 5, comma 4, ultimo periodo del TUSP.

Visti gli statuti di Alia e della MultiUtility per la quotazione da adottarsi, rispettivamente, contestualmente all'approvazione del progetto di Fusione (si veda allegato 6) con efficacia, quindi, anticipata rispetto ai tempi di perfezionamento civilistico della Fusione, e nel contesto della quotazione (si veda allegato 8), allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato che inizialmente MultiUtility si configurerà come società pluri-partecipata a integrale partecipazione pubblica e, successivamente alla quotazione, come società a partecipazione pubblica di maggioranza, poiché, come sopra meglio indicato, prima della costituzione di Toscana Holding, almeno il 51% della MultiUtility sarà direttamente di titolarità di enti locali e una partecipazione pari a circa il 0,18% del capitale rimarrà in capo al Comune di Bagno a Ripoli e, successivamente alla costituzione di Toscana Holding, almeno il 51% della MultiUtility sarà di titolarità di Toscana Holding e, indirettamente per il tramite di quest'ultima, rimarrà una partecipazione in capo al Comune di Bagno a Ripoli;

Visti gli artt. 2343 e ss. del codice civile in ordine ai conferimenti in natura nelle società per azioni e, in particolare, l'art. 2343-ter, comma 2, lettera b) del codice civile;

Preso atto che, trattandosi di società a partecipazione pubblica, sono da applicarsi le norme del TUSP;

Ritenuto per tutto quanto sopra di aderire all'Operazione MultiUtility nei termini di cui sopra;

Considerato che Toscana Holding si configurerà come società pluripartecipata a partecipazione pubblica, caratterizzata da:

- (i) partecipazione di capitale pubblico diretto dei soci pubblici di MultiUtility; e
- (ii) oggetto sociale esclusivo finalizzato alla gestione delle partecipazioni societarie dei soci pubblici;

Ritenuto altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile onde consentire la prosecuzione delle attività, nel rispetto dell'articolo 5, comma 3 TUSP, da parte degli organi sociali di Acqua Toscana e Alia per il per-

fezionamento della fusione e il conseguimento dell'Operazione MultiUtility nel suo complesso;

Il Consiglio Comunale di Bagno a Ripoli

Visti:

- tutto quanto sopra contenuto nelle premesse, prese d'atto, considerazioni che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- l'art. 42 del TUEL;
- la normativa del TUSP;
- il vigente statuto comunale;
- gli allegati da 1 a 18 tutti parte integrante e sostanziale del presente atto (trasmessi, rispettivamente, con [-] e con PEC ns. prot. 38649 del 13/09/2022 e dai legali rappresentanti delle Società partecipanti alla Fusione), con la precisazione che l'allegato 5 deve ritenersi non pubblicabile per motivi di riservatezza;
- i pareri positivi di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49 del TUEL;
- il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3) del TUEL;
- i *report* di valutazione predisposti dai consulenti finanziari e industriali di primario *standing* delle società partecipanti all'Operazione MultiUtility, depositati agli atti di ufficio per la delicatezza e riservatezza delle valutazioni;

Con [XXX] voti favorevoli e [XXX] voti contrari, espressi in forma palese, essendo [XXX] i presenti, dei quali [XXX] votanti e [XXX] astenuti;

Delibera

1. di richiamare le premesse, prese d'atto, considerazioni, quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di approvare le modifiche statutarie da apportare allo statuto di Alia prima degli atti di conferimento delle partecipazioni di Toscana Energia e Publiacqua nonché prima della Fusione come da documento accluso quale Allegato 6, autorizzando il notaio ad apportare modifiche meramente formali e non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
3. di prendere atto del conferimento della partecipazione del 20,61% di Toscana Energia da parte del Comune di Firenze in Alia, nonché di quello della partecipazione rappresentativa del 3,9% di Publiacqua S.p.A. da parte del Comune di Pistoia in via autonoma rispetto alla Fusione, prima che la stessa abbia efficacia;

4. di approvare la Fusione come risultante dal Progetto di Fusione, relazione degli amministratori e allegati;
5. di approvare lo statuto della MultiUtility da adottarsi per effetto della Fusione che, rispetto allo statuto che sarà adottato ai sensi del precedente punto 2, conterrà le modifiche relative al nuovo importo del capitale sociale, autorizzando il notaio ad apportare modifiche meramente formali e non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
6. di dare atto che la quota di partecipazione del Comune di Bagno a Ripoli ad esito dei conferimenti e della Fusione, sarà pari a circa lo 0,18% del capitale della MultiUtility e quest'ultima avrà una partecipazione nelle seguenti società operative:
 - Publiacqua (idrico), con una partecipazione del 57,4% (senza prendere in considerazione l'eventuale ulteriore 40% del capitale sociale di Publiacqua che potrebbe essere acquisito per il tramite di Acqua Toscana da ABF);
 - Toscana Energia (energia), con una partecipazione del 31,40%;
 - Acque S.p.A. (idrico), con una partecipazione del 19,3%;
 - OpCo (ramo operativo rifiuti), con una partecipazione del 100% e
 - nell'eventualità in cui dovesse essere effettuato il conferimento della partecipazione di Intesa in Estra, avrà una partecipazione in quest'ultima pari al 64,8% ovvero nell'eventualità in cui dovesse essere effettuato anche il conferimento della partecipazione di Coingas S.p.A. in Estra, avrà una partecipazione in quest'ultima pari al 90%. In assenza dei conferimenti delle partecipazioni detenute da Intesa e da Coingas S.p.A., la partecipazione della MultiUtility in Estra sarà pari al 39,6% del capitale della società;
 - altre partecipazioni indicate in dettaglio nell'allegato 13.

Inoltre, successivamente alla costituzione di Toscana Holding, il Comune di Bagno a Ripoli deterrà la sopra menzionata quota di partecipazione in MultiUtility per il tramite di Toscana Holding;

7. di dare atto che la quota di partecipazione del Comune di Bagno a Ripoli, ad esito della deliberazione di un aumento di capitale della MultiUtility in via scindibile da sottoscrivere anche in più *tranches* e da liberare con il conferimento di eventuali ulteriori società, aziende o rami d'azienda operanti nella gestione dei servizi locali nella Regione Toscana, successivamente al conferimento a favore di Toscana Holding, sarà detenuta dal Comune di Bagno a Ripoli per il tramite di Toscana Holding;
8. di deliberare a favore della costituzione – da parte della MultiUtility successivamente alla Fusione – di OpCo sotto forma di società per azioni nonché il

conferimento nella stessa OpCo da parte della MultiUtility del ramo d'azienda operativo relativo alla gestione dei rifiuti, ivi compreso il rapporto concessorio e fatta unicamente eccezione per il prestito obbligazionario non convertibile da Euro 50 milioni emesso in data 9 marzo 2017, con scadenza in data 9 marzo 2024, quotato sull'Irish Stock Exchange, il cui importo residuo, al 28 aprile 2022, è pari a Euro 5.000.100,00 nonché una serie di servizi (funzioni *corporate*) strumentali alle attività svolte dalle proprie società partecipate;

9. di approvare lo statuto della OpCo da adottarsi nel contesto della relativa costituzione, nel testo allegato alla presente delibera (allegato 10), a cui il notaio potrà apportare modifiche meramente formali e non sostanziali, legate a contenuti obbligatori di legge in sede di costituzione;
10. di approvare lo statuto della MultiUtility da adottarsi nel contesto della quotazione, nel testo allegato alla presente delibera (allegato 8), a cui il notaio potrà apportare modifiche meramente formali e non sostanziali;
11. di autorizzare l'avvio e lo svolgimento di tutte le attività necessarie ai fini della quotazione in Borsa delle azioni della MultiUtility, purché si operi in conformità sostanziale rispetto al contenuto del presente atto e al Progetto di Quotazione descritto nella presente deliberazione (si veda allegato 18) e di delegare il Consiglio di Amministrazione della MultiUtility all'espletamento delle suddette attività;
12. di deliberare a favore: (i) della costituzione – da parte dei soci pubblici della MultiUtility successivamente alla Fusione – di Toscana Holding sotto forma di società per azioni attraverso il conferimento in natura delle azioni detenute dai vari Comuni partecipanti nella MultiUtility; e (ii) del conferimento da parte del Comune di Bagno a Ripoli in Toscana Holding della propria partecipazione in MultiUtility alla luce della perizia di stima delle azioni di MultiUtility che sarà predisposta ai sensi dell'art. 2343 o dell'art. 2343-ter comma 2 lettera b) del codice civile sul valore delle azioni di MultiUtility;
13. di approvare lo statuto della Toscana Holding (allegato 7), autorizzando il notaio ad apportare modifiche meramente formali e non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
14. di dare atto che la quota di partecipazione del Comune di Bagno a Ripoli in Toscana Holding sarà proporzionale al valore conferito rispetto al totale dei conferimenti e quindi rappresenterà una quota percentuale del capitale di Toscana Holding pari al valore della partecipazione in MultiUtility rapportata al valore totale delle partecipazioni in MultiUtility che saranno conferite a Toscana Holding al termine del percorso amministrativo di tutte le amministrazioni aderenti;
15. che gli indirizzi in ordine al contenimento dei costi di funzionamento *ex* articolo 19 del TUSP per Toscana Holding sono da condividersi all'interno

dell'assemblea dei soci e di stabilire che dunque la società nella fase di avvio delle attività debba operare un'oculata gestione dei costi;

16. di approvare la bozza di patto parasociale da sottoscrivere tra i soci della MultiUtility e della Toscana Holding;
17. di inserire nel primo provvedimento utile di adozione del piano di revisione delle partecipazioni previsto dall'art. 20 del TUSP, da adottarsi entro dicembre, le partecipazioni indirette di cui all'allegato 13 sul presupposto che per allora i Conferimenti e la Fusione siano stati perfezionati, per valutarne i presupposti del mantenimento, della dismissione o di eventuali azioni di razionalizzazione nel nuovo contesto di gruppo;
18. che per l'effetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 TUSP, il Sindaco o suo delegato:
 - parteciperanno all'assemblea di Alia e di Acqua Toscana al fine di votare a favore dell'approvazione del Progetto di Fusione e, più in generale, dell'esecuzione dell'Operazione MultiUtility nel suo complesso, comprensiva degli aumenti di capitale di Alia a servizio dei conferimenti in natura delle partecipazioni in Toscana Energia e Publiacqua da parte, rispettivamente, del Comune di Firenze e del Comune di Pistoia nonché dell'aumento di capitale di Alia a servizio della Fusione e della delega al Consiglio di Amministrazione di Alia (poi MultiUtility) per l'esecuzione di un aumento di capitale di massimi Euro 3,5 miliardi a servizio di alcuni conferimenti in natura e della quotazione, da eseguirsi in più *tranches* nell'arco di massimi 5 anni;
 - esprimeranno voto favorevole, per quanto occorrer possa, nell'ambito dell'assemblea dei soci di Alia per: (i) la costituzione di OpCo sotto forma di società per azioni e al conferimento in quest'ultima da parte della MultiUtility del ramo d'azienda operativo relativo alla gestione dei rifiuti con tutto ciò che questo comprende, ivi inclusa la concessione per il "Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio di ATO Toscana Centro", ottenuta a seguito dell'esperimento di procedura ad evidenza pubblica e per effetto della sottoscrizione del contratto di servizio in data 31 agosto 2017, fatta unicamente eccezione per il prestito obbligazionario non convertibile da Euro 50 milioni emesso in data 9 marzo 2017, con scadenza in data 9 marzo 2024, quotato sull'Irish Stock Exchange, il cui importo residuo, al 28 aprile 2022, è pari a Euro 5.000.100,00; e (ii) il conferimento della delega al Consiglio di Amministrazione della MultiUtility per l'esecuzione di tutte le attività necessarie e/o opportune alla sopra menzionata costituzione di OpCo e al suddetto conferimento in quest'ultima del ramo d'azienda operativo relativo alla gestione dei rifiuti;

- esprimeranno voto favorevole nell'ambito dell'assemblea dei soci di Alia alla delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento di capitale per massimi Euro 3.500.000.000,00 (tremiliardicinquecentomilioni/00), da attuarsi in via scindibile anche in più *tranches* e da liberare – *inter alia* – con il conferimento di eventuali ulteriori partecipazioni in società, aziende o rami d'azienda operanti nella gestione dei servizi locali nella Regione Toscana nonché a servizio della quotazione della MultiUtility;
- esprimeranno voto favorevole nell'ambito dell'assemblea dei soci della MultiUtility, per quanto occorrer possa, per il conferimento della delega al Consiglio di Amministrazione della MultiUtility medesima per l'avvio e lo svolgimento di tutte le attività necessarie ai fini della quotazione in Borsa delle azioni della MultiUtility.

Se adottate prima dell'adozione del parere favorevole della Corte dei Conti oppure prima della formazione del "silenzio-assenso" ai sensi dell'art. 5, comma 3 TUSP, le delibere delle società partecipanti alla Operazione MultiUtility su tutti i predetti argomenti dovranno essere risolutivamente condizionate a eventuali rilievi ostativi all'esecuzione dei menzionati passaggi dell'Operazione MultiUtility che dovessero essere sollevati dalla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5, comma 3 TUSP e che riguardino un numero tale di Comuni da far venir meno, per effetto della cosiddetta prova di resistenza, il *quorum* deliberativo applicabile all'assemblea di almeno una delle Società Partecipanti alla Fusione, con riferimento alla delibera di approvazione del progetto di Fusione e delibere collegate. A tal fine, la seguente formulazione dovrà essere inclusa nelle delibere delle assemblee delle Società Partecipanti alla Fusione con riferimento all'approvazione del progetto di Fusione e delibere collegate: *“L'efficacia di tutte le delibere di approvazione degli argomenti all'ordine del giorno è sottoposta alla condizione risolutiva che non venga espresso dalla Corte dei Conti competente per legge, ai sensi e nei termini di cui all'art.5 co.3 TUSP, parere favorevole sulle delibere di approvazione/autorizzazione alle operazioni di conferimento, fusione e costituzione di Toscana Holding adottate dai Consigli Comunali dei Comuni soci della società deliberante per l'Operazione MutiUtility oppure che non si formi sulle medesime delibere il c.d. silenzio assenso di cui all'art.5 co.3 TUSP, per un numero di Comuni tale da far venire meno il quorum deliberativo per almeno una delle assemblee delle società partecipanti alla fusione, per effetto della c.d. prova di resistenza. Pertanto, dette deliberazioni non potranno trovare esecuzione fino a quando la predetta condizione risolutiva risulti non avverata, come attestato dai singoli Comuni interessati.”*;

19. di partecipare alla costituzione di Toscana Holding e conferire le azioni di MultiUtility in Toscana Holding al valore risultante da apposita perizia ai sensi delle disposizioni del codice civile, come meglio specificato al punto 11 del deliberato;

20. di acconsentire a che vengano apportate eventuali modifiche non sostanziali, necessarie per meglio soddisfare e attuare le ragioni e obiettivi di interesse pubblico sopra rappresentati, nonché su indicazione del notaio o del mercato regolamentato su cui sarà quotata MultiUtility o di Consob o di altri uffici pubblici per ragioni di natura normativa, amministrativa, regolatoria, fiscale o *antitrust*, ai documenti allegati nonché a tutti i documenti che dovranno essere adottati e/o sottoscritti in esecuzione della presente delibera;
21. di non allegare ma tenere depositati agli atti dell'ufficio per ragioni di riservatezza e confidenzialità il documento di valutazione delle aziende che partecipano all'Operazione MultiUtility, nonché la omogeneità della valutazione a tutela della riservatezza dei dati di società terze quotate in borsa utilizzate a riferimento e comparazione predisposto da Mediobanca;
22. di dare atto che tutte le spese inerenti all'Operazione MultiUtility, oltre che quelle accessorie, sono a carico delle società partecipanti alla Fusione e, per l'effetto di quest'ultima, della MultiUtility;
23. di dare atto che tutte le spese inerenti la costituzione di Toscana Holding, oltre che quelle accessorie, sono a carico di Toscana Holding;
24. di inviare il presente deliberato alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 5, comma 3 del TUSP;
25. di pubblicare il presente atto sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Bagno a Ripoli ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Successivamente

Con [XXX] voti favorevoli e [XXX] voti contrari, espressi in forma palese, essendo [XXX] i presenti, dei quali [XXX] votanti e [XXX] astenuti;

Delibera

di dichiarare la presente deliberazione [immediatamente eseguibile], ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

ELENCO ALLEGATI:

- 1) Progetto di Fusione;
- 2) Relazione degli amministratori con allegati documenti 2a "Sintesi del progetto" e 2b "Dossier di valutazione del Progetto" (documento pubblicato dalle aziende insieme al progetto, *report* predisposti dai consulenti finanziari e industriali di primario *standing* delle società partecipanti all'Operazione MultiUtility);

- 3) Situazioni patrimoniali di Alia, Consiag, Publiservizi e Acqua Toscana;
- 4) Piano Economico Finanziario di MultiUtility;
- 5) Patto parasociale fra i soci di MultiUtility e, successivamente, fra i soci di Toscana Holding in relazione al governo societario di queste due società (allegato non pubblicabile);
- 6) Statuto Alia da adottare prima del perfezionamento della Fusione e con l'aumento di capitale successivo alla Fusione;
- 7) Statuto Toscana Holding;
- 8) Statuto della MultiUtility (da adottarsi nel contesto della quotazione);
- 9) Piano Economico Finanziario di Toscana Holding;
- 10) Statuto di Alia OpCo;
- 11) Piano Economico Finanziario di Alia OpCo;
- 12) Analisi di contesto;
- 13) Elenco delle partecipazioni indirette con organigramma (*chart*);
- 14) Attestazione di correttezza e congruità delle valutazioni e dei concambi del perito nominato dal Tribunale di Firenze;
- 15) Perizia di stima di Toscana Energia;
- 16) Perizia di stima di Publiacqua;
- 17) 17a) Analisi delle partecipazioni (variazione delle percentuali delle quote per fasi dell'operazione con indicazione del valore **economico**) allegato non pubblicabile;
- 17b) Analisi delle partecipazioni (variazione delle percentuali delle quote per fasi dell'operazione con indicazione del valore **nominale**);
- 18) Programma di quotazione;